



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
 Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro  
 Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
 PEC: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

All'att.ne di

Direttore Generale INAIL  
 Dott. Giuseppe Lucibello  
 email: [direttoregenerale@inail.it](mailto:direttoregenerale@inail.it)  
 pec: [direttoregenerale@postacert.inail.it](mailto:direttoregenerale@postacert.inail.it)

p.c.  
 Direzione Generale Prevenzione  
 Ing Ester Rotoli  
 email: [deprevenzione@inail.it](mailto:deprevenzione@inail.it)  
 pec: [deprevenzione@postacert.inail.it](mailto:deprevenzione@postacert.inail.it)

**Oggetto:**

**D.M. 12 luglio 2016 Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori**

In riferimento alla nota di pari oggetto del 13/12/2016 di codesto Istituto, si rappresenta che si accolgono le valutazioni di carattere tecnico-gestionale in merito alla necessità di disporre dei necessari tempi tecnici per l'adeguamento dell'applicativo informatico ai contenuti del nuovo modello.

Inoltre, la portata retroattiva del decreto in oggetto, implicherebbe che i dati circa la sorveglianza sanitaria dei lavoratori riferita all'anno 2016, dovrebbero essere stati raccolti, con modalità e contenuti differenti nell'arco dello stesso anno: fino all'emanazione del D.M. 12 luglio 2016 con la previgente modulistica, e con nuova modulistica, successivamente all'entrata in vigore del decreto in oggetto.

Alla luce di ciò, si condividono le istanze manifestate, per il tramite di codesto Istituto, da parte delle Associazioni scientifiche e dal sistema delle Regioni di non vanificare l'attività di trasmissione svolta nel corso del 2016 da parte dei medici competenti, utilizzando la modulistica previgente l'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2016.

Pertanto, a parere della scrivente amministrazione, gli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 così come modificati dal D.M. 12 luglio 2016, possono essere utilizzati per la rilevazione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori riferiti alla sorveglianza sanitaria a partire dall'anno 2017.

*Dc Prevenzione  
 16/7/2017  
 Z*

Il Direttore Generale  
 Dott. Raniero Guerra